

Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province

Articolo 38	Articolo 39
Sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.	La tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.